

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1953

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FOGLIANI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BILLI, CAFFARATTO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, FANTUZ, FERRARI, GASTALDI, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, LATINI, MACCANTI, MAGGIONI, PATELLI, PETTAZZI, POTENTI, RACCHELLA, RIBOLLA, SUTTO, TIRAMANI, VALLOTTO, ZOFFILI

Misure per il sostegno economico dell'istruzione parentale

Presentata il 2 luglio 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 30 della Costituzione afferma che: «È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli». Anche la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, all'articolo 26, sostiene che «I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli». Da ciò deriva che, anche in campo scolastico, i primi educatori di bambini e ragazzi sono gli stessi genitori.

Del resto, il cosiddetto «obbligo scolastico» non si riferisce all'obbligo di frequentare una scuola, bensì al dovere e al diritto di ogni persona di età compresa tra i 6 e i 16 anni di ricevere una forma di istruzione: infatti, il comma 622 dell'arti-

colo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, parla di istruzione obbligatoria e non di frequenza scolastica obbligatoria.

Questo impianto normativo lascia, dunque, la possibilità alle famiglie di non iscrivere i propri figli a nessun istituto scolastico, facendosi garanti dell'istruzione degli stessi.

Quanto al controllo sul raggiungimento degli obiettivi formativi e dei livelli di apprendimento, l'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, prescrive che «i genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tec-

nica ed economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli ».

Inoltre, la valutazione dell'apprendimento è assicurata dall'obbligo di sottoporre gli alunni, ogni anno, ad un esame di idoneità presso una scuola statale o paritaria, come prescrive il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, che, all'articolo 23, disciplina l'istruzione parentale, riconoscendo, dunque, in modo esplicito la piena valenza di questo tipo di istruzione non istituzionalizzato.

In Italia, esistono vari tipi di istruzione parentale: si va dal puro *homeschooling*, cioè l'istruzione impartita direttamente dai genitori, all'antica figura del precettore fino alle scuole parentali, vale a dire scuole strutturate secondo i canoni e le modalità delle scuole statali o paritarie, ma senza i vincoli normativi di queste. Questo tipo di scuole si sta sempre più diffondendo nel nostro Paese, come pure l'*homeschooling*, che, peraltro, nel mondo anglosassone è pratica già da tempo piuttosto diffusa.

Oggi in Italia il costo *standard* per ogni studente della scuola statale si attesta sui 7.000 euro annui (dati pubblicati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel rapporto « La scuola in cifre », del 13 settembre 2015).

Quanto alle scuole paritarie, lo Stato eroga contributi, che comunque risultano molto inferiori al costo *standard*.

Peraltro, questo dato evidenzia una disparità inaccettabile, che contraddice in

modo vistoso la legge n. 62 del 2000, in cui si afferma che « Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali ».

Per sostenere le spese del sistema nazionale di istruzione (sia statale che non statale), lo Stato utilizza una quota parte del gettito IRPEF che pagano tutti i contribuenti. Pertanto, anche i genitori che non iscrivono i figli a nessun istituto scolastico sostengono, mediante il prelievo fiscale, il sistema di istruzione, pur non usufruendo dei suoi servizi, determinando così un cospicuo risparmio per lo Stato.

Si crea, insomma, un'evidente iniquità a danno di coloro che scelgono l'istruzione parentale in qualunque sua forma.

Con la presente proposta di legge si intende sanare questa sperequazione mediante l'erogazione di un contributo diretto (buonoscuola) alle famiglie che scelgono l'istruzione parentale. Per individuare con certezza i destinatari di detto contributo, l'amministrazione pubblica potrà avvalersi del Sistema informativo dell'istruzione del Ministero.

Al fine di conferire maggior equità al sistema di contribuzione statale, si utilizzerà l'ISEE, per parametrare in base al reddito il contributo che lo Stato andrà ad erogare alle famiglie.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Buono scuola)

1. Al fine di sostenere la libertà di scelta dei genitori in merito al tipo di istruzione da impartire ai propri figli, in attuazione del diritto-dovere sancito dall'articolo 30 della Costituzione, per gli anni scolastici 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022, lo Stato eroga un contributo economico, di seguito denominato «buono scuola», ai genitori che provvedono privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli ai fini dell'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, senza iscriverli alle scuole del sistema educativo di istruzione e di formazione.

Art. 2.

(Importo del buono scuola)

1. Il buono scuola è erogato al genitore che ne fa richiesta, in base alle seguenti fasce dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare di appartenenza:

ISEE	Importo del buono scuola (in euro)	
	Scuola primaria	Scuola secondaria di primo grado
0-8.000	700	1.600
8.001-16.000	600	1.300
16.001-28.000	450	1.100
28.001-40.000	300	1.000

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i termini per la richiesta e l'erogazione del

buono scuola, nonché le modalità e i tempi di erogazione del medesimo.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 750.000 euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

